

**Convenzione per la formazione e l'orientamento dei praticanti avvocati stipulata tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia e il Tribunale di Venezia.**

*(Deliberazione del 17 ottobre 2007)*

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 17 ottobre 2007, ha approvato la seguente delibera:

«

- letta la convenzione tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia e il Tribunale di Venezia (all. 1);
- rilevato che la stessa è conforme ai criteri stabiliti con delibera consiliare in data 19 luglio 2007 (all. 2);
- che pertanto non devono essere assunte determinazioni da parte del Consiglio superiore della magistratura;

approva

la convenzione sopra indicata;

delibera

l'archiviazione e la trasmissione della comunicazione ai soggetti stipulanti la Convenzione.»

Allegato n. 2

**“Espletamento di tirocini e stages formativi preliminari e successivi al conseguimento della laurea in giurisprudenza anche equiparati allo svolgimento del praticantato della professione di avvocato, presso gli Uffici giudiziari giudicanti e requirenti.”.**

Comunico, su disposizione del Comitato di Presidenza, che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 19 luglio 2007, ha adottato, all'unanimità, la seguente delibera:

«Il Consiglio Superiore della Magistratura,

premesso che in data 18 aprile 2007 il Comitato di Presidenza autorizzava l'apertura di una pratica avente ad oggetto “Espletamento di tirocini e stages formativi preliminari e successivi al conseguimento della laurea in giurisprudenza anche equiparati allo svolgimento del praticantato della professione di avvocato presso gli uffici giudiziari giudicanti e requirenti”, rileva che la questione posta ruota intorno alle problematiche connesse allo svolgimento presso gli uffici giudiziari di attività di tipo formativo al di fuori dell'ordinaria previsione normativa, quale quella contemplata per il piano di tirocinio degli uditori giudiziari. Al riguardo la Sesta Commissione acquisiva dai distretti di Milano e di Venezia la trasmissione di progetti pilota e procedeva alle audizioni dei relativi Capi di Corte e Procura generale, oltre ai Presidenti dei rispettivi Consigli dell'Ordine.

Ciò precisato, va preliminarmente ricordato che il Consiglio Superiore della Magistratura non affronta in questa sede per la prima volta problematiche come quella prospettata.

Infatti, con delibera del 19 marzo 2001 la Sesta Commissione Referente aveva investito l'Ufficio studi del quesito formulato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Cagliari circa l'ammissibilità della frequentazione degli uffici minorili da parte di studenti e giovani laureati interessati, per ragioni di studio e di ricerca, a completare il processo formativo accademico nella materia minorile.

L'Ufficio studi, rendendo il parere richiestogli, formulava innanzitutto osservazioni riguardanti la compatibilità dell'espletamento di un tirocinio del genere da parte di soggetti che non avessero superato il concorso per l'accesso in magistratura: le prime conclusioni erano nel senso di tale piena compatibilità, in quanto, nella particolare fattispecie del sistema normativo che disciplina la figura del giudice onorario minorile, "sono stati previsti una serie di spazi e di opzioni che consentono di operare le scelte degli esperti in modo tale che venga valorizzato il possesso di professionalità cui consegue poi un'effettiva specializzazione dell'organo giudiziario" (cfr parere n. 217 del 24 aprile 2001).

Con delibera di più generale portata del 21 novembre 2001, il Consiglio Superiore della Magistratura ha affrontato l'ulteriore ma analogo tema sollevato, con nota del 18 luglio 2001, dal Primo Presidente della Corte di Cassazione, il quale formulava un quesito teso a conoscere presupposti e limiti di stipula di convenzioni tra la Corte Suprema di Cassazione e le Scuole di specializzazione forense, in relazione a quanto previsto dall'art. 16 del D.lgs. 17 novembre 1997, n. 398 e dall'art. 7, comma 6, D.m. 21 dicembre 1999, n. 537, in ordine allo svolgimento di attività pratiche presso sedi giudiziarie. Nel rispondere affermativamente il Consiglio ha affermato che il regolamento del 21 dicembre 1999, n. 537, nel descrivere la mappa del percorso formativo delle Scuole, fornisce un'indicazione, che ovviamente non può ritenersi esaustiva, delle attività pratiche menzionate nel comma 2 dell'art. 14 del D. lgs. 17 novembre 1997, n. 398, collegate all'approfondimento teorico previsto dalla formazione comune dei laureati in giurisprudenza. Dall'elencazione contenuta nel regolamento emergeva, infatti, come le esperienze pratiche fossero state concepite come una sorta di equivalente dell'attuale piano di tirocinio degli uditori giudiziari, nel quale erano state inserite la redazione di atti derivanti dalla frequentazione di uno studio di notaio e la redazione di atti giudiziari, nella loro varia tipicità: sentenze, ordinanze e requisitorie, derivanti verosimilmente anche dall'affiancamento al lavoro di uno o più magistrati.

Con delibera del 9 gennaio 2003, il Consiglio, rispondendo al quesito del responsabile dell'attività di tirocinio della Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Udine circa l'esistenza di ostacoli all'espletamento di attività formative prima della laurea presso gli uffici giudiziari, richiamava la citata delibera del 21 novembre 2001, nella parte in cui, con riferimento alle Scuole di specializzazione per le professioni legali, prefigurava "la stipulazione di convenzioni che prevedano lo svolgimento in forma stabile del corpo delle attività pratico-applicative presso i tribunali circondariali, con moduli speciali di applicazione, scaglionati nel corso ed a seconda dei piani di studi adottati ed opportunamente programmati, presso i restanti uffici giudicanti e requirenti". Sulla base di questo richiamo, la delibera del 9 gennaio 2003 rilevava che "in analogia a quanto già disposto in riferimento alle attività formative delle Scuole di specializzazione, può affermarsi l'assenza di ostacoli all'espletamento di tirocini formativi finalizzati al conseguimento della laurea in giurisprudenza, appositamente organizzati dalle Facoltà di giurisprudenza, presso alcuni Uffici giudiziari, dovendo però ribadire il divieto, desumibile dalla legislazione vigente, per i tirocinanti di assistere allo svolgimento di attività giudiziaria segreta o comunque sottratta alla regola della pubblicità e quindi da considerarsi riservata".

Rispondendo, poi, ad un quesito del Procuratore nazionale antimafia in ordine alla accoglibilità di un'istanza circa la disponibilità a tenere presso la D.N.A. stages formativi di alcuni dottorandi, il Consiglio, con la delibera del 20 febbraio 2003, ribadiva quanto già affermato con le precedenti delibere, rilevando che "nulla sembra ostare a che venga in linea di massima ribadito l'orientamento di accoglibilità dell'istanza avanzata al P.N.A. dai dottorandi di Ricerca in Scienze criminologiche dell'Università di Messina". Ciò premesso, proseguiva, che nulla ostava a che i dottorandi potessero, nell'approcciarsi alla D.N.A., affrontare l'approfondimento delle tematiche generali concernenti la vita, la storia e l'organizzazione della stessa cogestendo una serie di incontri, la cui organizzazione e la cui durata potessero essere liberamente decise dalle parti interessate, con i magistrati della Direzione nazionale antimafia e con lo stesso P.N.A.. Parimenti non vi erano ostacoli alla partecipazione dei dottorandi ai pubblici dibattimenti ed all'organizzazione di sedute successive alle udienze, sedute in cui venissero illustrati gli aspetti del processo appena celebrato. Il

limite di questa attività, naturalmente, consisteva nel fatto che nei dibattimenti in questione dovessero essere applicati sostituti della D.N.A., condizione questa essenziale perché la partecipazione dei dottorandi alle udienze avesse un senso.

Inoltre, con la delibera in data 14 ottobre 2004 - adottata su proposta non della Sesta Commissione, come le precedenti, ma della Settima Commissione (in relazione ad una pratica avente ad oggetto un progetto dell'Avvocatura e della Regione Veneto) - il Consiglio ha richiamato, innanzi tutto, i "limiti ai quali devono conformarsi le diverse tipologie di attività formative da svolgersi presso gli uffici giudiziari", evidenziando comunque di avere "espresso in generale un apprezzamento per la collaborazione istituzionale sottesa alle richieste formative riconducibili a soggetti non appartenenti all'Ordine giudiziario".

Infine con delibera del 3 maggio 2006, a seguito di quesito posto in data 21 marzo 2006 dal Presidente del Tribunale di Vibo Valentia in merito allo svolgimento di un tirocinio da effettuarsi dagli alunni del liceo ginnasio statale M. Morelli, ha richiamato e condiviso le impostazioni di cui sopra.

Nel mentre si fa riserva di approfondire gli aspetti di una possibile collaborazione con le Università nell'attività di formazione presso gli uffici giudiziari degli studenti, alla luce di quanto sopra evidenziato e dei precedenti consiliari richiamati, non può che ribadirsi l'orientamento favorevole allo svolgimento presso gli uffici giudiziari di attività di formazione, in particolare l'espletamento di tirocini e di stages formativi preliminari e successivi al conseguimento della laurea in giurisprudenza anche equiparati allo svolgimento del praticantato della professione di avvocato presso gli uffici giudiziari giudicanti e requirenti.

Del resto ciò appare in linea anche con le iniziative di recente assunte da parte dell'Esecutivo e del Parlamento per la creazione dell'Ufficio del Giudice che apre nuove prospettive, per cui anche una sperimentazione anticipata dell'istituto, come parzialmente avverrebbe con l'utilizzo dello strumento degli stage, può contribuire a migliorare la funzionalità del sistema giudiziario.

Nell'ambito della riflessione che accompagna una convinta adesione a siffatta iniziativa vi è l'esigenza, che merita di essere perseguita con ogni sforzo, di promuovere la crescita di una comune cultura della giurisdizione arricchendo e condividendo il bagaglio di conoscenze teorico - pratiche, con un superamento degli steccati culturali fra i futuri avvocati ed i magistrati, in grado comunque di valorizzare le specificità dei diversi percorsi professionali.

Al riguardo è da preferire la soluzione che disciplini l'attività in esame in un protocollo didattico - organizzativo unitario che, nel rispetto delle varie spinte, renda compatibili le esigenze sottese allo svolgimento delle due funzioni, giudiziaria e formativa, e che sia, a tal fine, redatto dai rappresentanti dei rispettivi enti, tenendo presente i vincoli giuridici che comunque presiedono all'espletamento dell'attività giudiziaria, ma anche le possibili aperture che appare ipotizzabile consentire, proprio perché trovino nella stessa una legittima deroga alla disciplina ordinaria.

Del resto, il Consiglio dell'Ordine degli avvocati, ai sensi della legge professionale all'art. 14 del r.d.l. 27.11.1933 n. 1578, lettere a) e c), ha il compito di provvedere alla custodia degli albi professionali e dei registri dei praticanti, nonché alla vigilanza sull'esercizio della pratica forense, sicché può utilmente provvedere anche alla stipula di convenzioni con i Capi degli uffici giudiziari per disciplinare la formazione ed il tirocinio dei praticanti avvocati.

Ciò posto, si ravvisa la necessità che vengano definiti compiutamente i limiti ed i termini, in parte già indicati dalle delibere sopra richiamate, per le modalità di svolgimento di detto tipo di attività formativa.

I limiti possono essere sintetizzati nei termini che seguono.

In primo luogo, destinatari delle Convenzioni di seguito normate possono essere esclusivamente i praticanti avvocati ovvero gli specializzandi che frequentano le scuole post universitarie relative alle professioni legali.

Inoltre, trattandosi di attività formativa relativa a soggetti non appartenenti all'Ordine giudiziario, l'affiancamento di magistrati deve trovare forme di articolazione compatibili con l'esclusione dei primi dall'assistenza ad attività e dall'esame di atti giudiziari coperti dal segreto ovvero riservati in forza di norme processuali.

In estrema sintesi, si osserva che la normativa vigente prevede la non pubblicità di tutte le attività processuali che non si svolgano nell'udienza di discussione della causa civile (con riguardo alle udienze civili camerale, di trattazione ed istruttorie e alle decisioni assunte in camera di consiglio: v. artt. 128 e 276 c.p.c. e 84 disp. att. c.p.c.) e nelle udienze dibattimentali penali (con riguardo agli atti d'indagine, alle udienze camerale e alle decisioni assunte in camera di consiglio penali: v. artt. 329, 127, 125 c.p.p.; con riguardo agli obblighi di segretezza e ai divieti di pubblicazione: v. artt. 326 e 114 c.p.p.) salvo, anche in questi casi, che ricorrano le speciali ragioni indicate dagli artt. 128 c.p.c. e 472 e 473 c.p.p.. In via di contemperamento delle diverse serie normative sopra richiamate, peraltro, può ritenersi consentita ai tirocinanti, in ambito civile e col consenso delle parti processuali, la frequenza di tutte le udienze, con esclusione di quelle riguardanti cause e procedimenti in materia di famiglia, stato delle persone e diritti della personalità. Agli specializzandi è, altresì, consentito l'accesso al settore penale, limitato però alla fase dibattimentale, fatta salva la previsione di cui alla delibera consiliare del 20 febbraio 2003 in tema di stages alla D.N.A..

Le precedenti considerazioni tengono conto anche dei vincoli che alla pubblicizzazione degli atti giudiziari derivano dalla disciplina della legge n. 675/1996 in materia di tutela della privacy e dei limiti d'efficacia delle specifiche deroghe previste dagli artt. 4, co. 1, lett. d), 7, co. 5-ter, lett. o), 21, co. 4, lett. a), e 27 della legge stessa.

Altro limite attiene al tempo di svolgimento della pratica e/o del tirocinio: per consentire un utile espletamento dell'attività formativa teorico - pratica presso gli uffici giudiziari appare necessario che le convenzioni prevedano che i praticanti e/o gli specializzandi siano ammessi agli stage dopo l'espletamento della pratica di sei mesi/un anno presso studi legali ovvero la frequenza delle scuole di specializzazione delle professioni legali per un pari periodo.

Inoltre dovrà essere previsto che lo svolgimento del tirocinio presso un ufficio giudiziario costituisca per il praticante e/o specializzando impegno professionale esclusivo per tutta la sua durata, fatta salva la sola possibilità per il tirocinante di essere destinatario di una borsa di studio o comunque di un contributo finanziario.

Ulteriore disciplina dovrà riguardare una specifica forma di incompatibilità dello studio legale di appartenenza del praticante rispetto al giudice (o alla sezione) presso il quale il tirocinante svolge lo stage onde garantire la terzietà e la imparzialità anche apparente del medesimo ufficio quanto meno per tutta la durata del tirocinio.

Per quanto concerne la definizione delle linee guida cui le stipulande convenzioni dovranno attenersi, si osserva che un apposito capitolo delle stesse dovrà essere dedicato all'impegno al rispetto degli obblighi di segretezza e di riserbo e alle cautele a tal fine adottate in ossequio al disposto dell'art. 15, L. n. 675/1996.

Del pari dovrà essere disciplinata la previsione di un tutor da coinvolgere nel progetto formativo quale riferimento didattico - organizzativo e destinatario della relazione sul tirocinio, da redigersi al termine del periodo previsto, che a seconda della natura dello stage sarà individuato in un avvocato, per i praticanti, in un magistrato o in un avvocato oppure in un professore, per gli specializzandi delle Scuole per le professioni legali.

Lo stesso Consiglio dell'Ordine ovvero la Scuola di appartenenza del tirocinante dovranno provvedere ad assicurare il praticante e lo specializzando contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

Quanto all'individuazione dell'ambito delle attività da espletarsi nel corso del tirocinio, premesso che devono essere esclusi tutti quei compiti che non rivestano una diretta valenza formativa per i partecipanti (es. mero disbrigo di attività di cancelleria o di carattere

amministrativo), va assicurato lo svolgimento di tutte quelle attività di formazione che si prefiggano di far acquisire le capacità di gestire i processi, per acquisire le chiavi di accesso alle soluzioni, in particolare - e a mero titolo esemplificativo - partecipazione alle udienze pubbliche, assistenza nella preparazione ed emissione dei provvedimenti, ricerche giurisprudenziali e dottrinali, formazione ed aggiornamento dell'archivio informatizzato dei provvedimenti emessi, cura delle banche dati e dei supporti informativi, formazione e gestione informatica del fascicolo e dell'udienza, eventuale attivazione di uno "sportello unico" e di un ufficio di prima accoglienza dove fornire informazioni minime ma indispensabili (dalla localizzazione degli uffici alle modalità di presentazione di ricorsi ed atti vari, fornendo informazioni).

Inoltre, per garantire le aspirazioni di approfondimento teorico di problematiche di specifico interesse giudiziale, dovrà essere prevista l'individuazione, con provvedimento motivato, di un numero massimo di tirocinanti - compatibile con la funzionalità dell'ufficio - da poter affidare a ciascun magistrato.

In ogni caso il tirocinio di formazione potrà essere interrotto in qualsiasi momento dal Capo dell'Ufficio o dal Presidente del Consiglio dell'Ordine per il venir meno del rapporto fiduciario tra il magistrato affidatario ed il tirocinante, per il mancato rispetto degli obblighi assunti dal tirocinante ovvero per la sua verificata inidoneità, per sopravvenute esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario.

Occorrerà, ancora, che le convenzioni provvedano alla disciplina di un sistema di selezione degli aspiranti tramite una commissione mista e istituiscano, come destinatario delle domande, un apposito Osservatorio cui sarà affidato anche il compito di individuare i magistrati affidatari ed il loro abbinamento.

Infine, deve essere segnalata ai dirigenti degli uffici giudiziari l'obbligatorietà di trasmettere al Consiglio copia delle convenzioni dagli stessi predisposte aventi ad oggetto l'attività formativa presso gli uffici giudiziari di soggetti non appartenenti all'Ordine giudiziario, affinché l'organo di autogoverno possa nell'ambito del provvedimento autorizzatorio, per un verso, prendere atto delle innovative proposte di sviluppo legate anche a specificità locali e, per altro verso, affrontare le problematiche che dovessero sorgere; a tale fine dispone di comunicare la presente delibera ai Dirigenti degli Uffici giudiziari per opportuna conoscenza.».

**CONVENZIONE**  
**PER LA FORMAZIONE E L'ORIENTAMENTO**  
**DEI PRATICANTI AVVOCATI**

\*\*\*

Tra:

il **CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VENEZIA**, in  
persona del suo Presidente Mauro Pizzigati

e

il **TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA**, in persona del suo  
Presidente Dr. Antonio Passarante

premesse:

- a) che la legge professionale (art. 14 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, lett. a e c) demanda al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati il compito di provvedere alla custodia degli albi professionali e dei registri dei praticanti e alla vigilanza sull'esercizio della pratica forense;
- b) che il regolamento per la pratica (art. 1-3 d.p.r. 10 aprile 1990, n° 101) attribuisce al Consiglio dell'Ordine il compito di istituire scuole di formazione professionale ad integrazione della pratica forense, nonché (art. 4.3) il compito di vigilare sull'effettivo svolgimento del tirocinio da parte dei praticanti avvocati, nei modi previsti dal regolamento stesso e con i mezzi ritenuti più opportuni;
- c) che spetta al Consiglio dell'Ordine il rilascio di un certificato di compiuta pratica, previa verifica che il praticante abbia svolto la pratica stessa, per il periodo prescritto, con diligenza e profitto (art. 10 r.d. 22 gennaio 1934, n. 37);
- d) che già da tempo il Ministero di Giustizia ha manifestato il proprio assenso allo svolgimento, da parte dei praticanti avvocati, di stages e di tirocini di orientamento e di formazione, presso gli uffici giudiziari, ritenendo anche che gli stessi possano essere legittimamente inquadrabili nell'ambito delle previsioni di cui all'art. 18 legge 24/06/97, n°196 ;



- e) che la legge istitutiva delle scuole di specializzazione (d. lgs. 17 novembre 1997, n. 398, art. 16) ha inteso provvedere alla formazione comune di magistrati e avvocati, attraverso un apprendimento non solo teorico, ma integrato anche da esperienza pratiche;
- f) che inoltre appare necessario rendere effettive, con tutti gli strumenti a disposizione ed anche a livello territoriale, le garanzie e i diritti riconosciuti ai cittadini, nonché la ragionevole durata dei processi ed un giusto processo (art. 111 Costituzione e art. 6 Convenzione europea dei diritti dell'uomo);
- g) che tali obiettivi risultano attualmente pregiudicati anche dall'arretrato venutosi a formare, a causa della mancata copertura dei posti in organico del personale amministrativo e di magistratura;
- h) che lo stesso disegno di legge - delega sull'istituzione dell' "ufficio per il processo" presuppone una complessiva riorganizzazione degli uffici giudiziari, tesa ad essere funzionale al processo e alle sue necessità e, accantonata l'istituzione della figura dell' "ufficio del giudice", prevede la creazione di quella dell'assistente o ausiliario del giudice;
- i) che, al fine di facilitare territorialmente il raggiungimento dei predetti obiettivi e l'esecuzione delle richiamate discipline legislative, si ritiene possibile attuare un metodo partecipativo tra Magistratura, Avvocatura ed Enti locali nell'organizzazione degli uffici giudiziari, anche per perseguire una migliore razionalizzazione degli uffici e dell'attività giudiziaria;
- j) che il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera del 19/07/2007, che si allega in copia alla presente convenzione, ha auspicato la diffusione dei tirocini di cui sopra, sia pur fissando delle regole generali e dei limiti nello svolgimento degli stessi;
- k) che la formazione comune di avvocati e magistrati va incoraggiata e ampliata in tutte le forme possibili, anche per il rilievo che assume ogni esperienza di lavoro congiunto nell'amministrazione della giustizia;
- l) che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia ed il Tribunale di Venezia hanno già dichiarato, più volte, la disponibilità ad indirizzare ed



accogliere i praticanti avvocati in un tirocinio – stage di orientamento e di formazione, presso gli uffici giudiziari, a valere quale parte integrante della pratica professionale biennale prevista per legge;

- m) che, tenendo conto delle osservazioni e dei rilievi formulati nella richiamata delibera 19/07 u.s. del Consiglio Superiore della Magistratura, si possono prospettare – in via sperimentale e riservata ogni migliore disciplina all'esito delle prime esperienze – nuove forme di tirocinio dei praticanti avvocati, nell'intento di migliorare ed orientare la loro formazione, oltre che di contribuire ad una maggiore funzionalità ed efficienza nell'amministrazione della giustizia;

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

#### ARTICOLO 1

I praticanti avvocati, dopo almeno un anno di iscrizione nel registro dei praticanti avvocati, sono ammessi a espletare il tirocinio, per il periodo di un anno, prestando la loro attività presso le sezioni civili e penali ordinarie, presso le sezioni del Tribunale di Venezia in tema di diritto industriale, diritto societario, diritto fallimentare e diritto del lavoro.

Tale tirocinio sarà riconosciuto dal Consiglio dell'Ordine, per il tempo effettivamente prestato, al fine del completamento della pratica e del rilascio del relativo certificato.

#### ARTICOLO 2

Il praticante avvocato che intende svolgere il tirocinio di orientamento e di formazione presso gli uffici giudiziari deve farne domanda al Consiglio dell'Ordine, presentando un adeguato curriculum, indicando i dati personali, gli studi compiuti, gli eventuali titoli come meglio descritti all'art. 5, nonché indicando le eventuali specifiche opzioni circa gli uffici giudiziari ove intenderebbe svolgere il tirocinio.

Il Consiglio dell'Ordine, in sede istruttoria, può sentire personalmente il praticante, nonché raccogliere ogni informazione ritenuta utile.

*Tommelli*  
*AR*

### ARTICOLO 3

Il Consiglio dell'Ordine, previa verifica dei requisiti formali, ivi compreso quello di iscrizione all'apposito registro da almeno un anno, trasmetterà le domande all'apposita Commissione prevista all'art. 5, che vaglierà le medesime.

### ARTICOLO 4

Il Presidente del Tribunale, dopo avere interpellato i Magistrati che si rendono disponibili al ruolo di affidatari dei praticanti avvocati, comunicherà al Presidente del Consiglio dell'Ordine e all'apposita Commissione, di cui al successivo articolo 5, il numero dei tirocinanti ammissibili sulla base delle accertate disponibilità.

Ciascun Magistrato, a sua esclusiva personale discrezione, può essere assegnatario di più di un tirocinante per volta.

### ARTICOLO 5

Viene istituita una apposita Commissione avente il compito di valutare ed ammettere al tirocinio i praticanti avvocati che ne hanno fatto richiesta.

Detta Commissione è formata dal Presidente del Tribunale di Venezia (o da un suo delegato), da due Giudici, rispettivamente esperti nel settore penale ed in quello civile, nonché dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia (o da un suo delegato) e da due consiglieri dell'Ordine (o da loro delegati).

La Commissione deciderà sull'ammissione degli aspiranti, valutandone le domande sulla base dei seguenti criteri:

- Votazione riportata in sede di conseguimento della laurea;
- Titolo della tesi avente minore o maggiore attinenza alle particolari caratteristiche del tirocinio;
- Indirizzo di specializzazione;
- Eventuali pubblicazioni, note a sentenza, eccetera
- Partecipazione certificata ad incontri di studio o a convegni.

Tammy

MP

#### ARTICOLO 6

La Commissione di cui all'art. 5 comunica al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati l'elenco dei tirocinanti ammessi al praticantato presso l'Ufficio Giudiziario di Venezia e il Consiglio dell'Ordine provvede, con apposito provvedimento, a sospendere l'eventuale abilitazione al patrocinio, per tutta la sua durata e con effetto immediato

#### ARTICOLO 7

Il tirocinio è articolato sulla durata di un anno, esclusivamente ed alternativamente al settore penale o al settore civile, a scelta dell'interessato.

Ciascun tirocinante viene assegnato ad un singolo Magistrato designato dal Presidente del Tribunale fra quelli che hanno offerto la loro disponibilità.

Il Magistrato affidatario seguirà l'intero percorso formativo del tirocinante redigendo, al termine del prescritto periodo, una breve relazione sull'attività svolta dal medesimo e attestando, altresì, l'effettiva frequentazione dell'ufficio giudiziario.

Detta documentazione verrà trasmessa al Presidente del Tribunale e verrà inoltrata anche al Presidente del Consiglio dell'Ordine e, inoltre, copia dell'attestazione di frequenza verrà rilasciata, su richiesta, anche all'interessato.

La dichiarazione di mancata o insufficiente frequentazione dell'ufficio, per il periodo stabilito, costituisce causa del mancato riconoscimento della validità del tirocinio.

#### ARTICOLO 8

Ferme rimanendo le preclusioni stabilite dal Consiglio Superiore della Magistratura, è vietato per i tirocinanti assistere allo svolgimento di attività giudiziarie segrete o, comunque, sottratte alla regola della pubblicità e, quindi, da considerarsi riservate.

Senza che la presente elencazione abbia carattere tassativo possono, quindi, considerarsi come comprese nel progetto di formazione le seguenti attività:

Settore civile

*M. P. Tansoni*

Compimento di attività di collaborazione ed affiancamento dei Magistrati addetti alle varie sezioni del Tribunale consistenti in:

- partecipazione all'udienza, con accesso ai soli fascicoli affidati, salvo i casi indicati dall'articolo 128 cpc, incluse le udienze civili camerati, di trattazione ed istruttorie, con la sola esclusione della partecipazione alle camere di consiglio;
- attività che non costituiscano esercizio della funzione giurisdizionale e, quindi, assistenza e preparazione nell'emissione di provvedimenti;
- attività para-giurisdizionale quale: liquidazioni, predisposizione di comunicazioni, avvisi, vidimazione dei ruoli esattoriali ed altre attività non comportanti decisioni giurisdizionali;
- ricerche giurisprudenziali e dottrinali;
- aggiornamento della base informativa documentale;
- conservazione della giurisprudenza della sezione;
- gestione dei rapporti con le parti, gli ausiliari e il pubblico;
- stesura delle minute dei provvedimenti più semplici;
- formazione ed aggiornamento dell'archivio informatizzato dei provvedimenti emessi;
- cura delle banche dati dei supporti informativi.

#### Settore penale

##### Dibattimento, udienza preliminare e riti alternativi

- esame del fascicolo presso la cancelleria, con verifica della regolarità formale dell'instaurazione del giudizio, con particolare riguardo alla notifica degli atti; esame della lista testi delle parti; studio delle problematiche giuridiche sottese al capo di imputazione, con il compimento di ricerche giurisprudenziali;
- presenza alle fasi processuali, con eventuale stesura finale di una relazione che comprenderà una sintesi ed i risultati dell'istruttoria e delle questioni processuali trattate;

Il numero dei procedimenti trattati non potrà mai essere inferiore al numero di udienze pubbliche previste dal regolamento per la pratica forense.

*MP - Garavito*

Non mancherà, dopo il deposito della sentenza, una valutazione critica della stessa.

Nel caso di procedimenti a porte chiuse, i praticanti potranno assistere ai processi, previo il consenso delle parti interessate.

Non è prevista la presenza alle camere di consiglio aventi ad oggetto misure di prevenzione, incidenti di esecuzione, eccetera.

#### Riesame

Tenuto conto della particolarità della procedura, i tirocinanti potranno esaminare gli atti trasmessi dall'autorità procedente, ai sensi dell'art. 309 cpp ovvero ai sensi dell'art. 310 cpc, presso la Cancelleria del Tribunale del riesame, predisponendo una relazione e parteciperanno, poi, all'udienza camerale, alla presenza delle parti e dell'indagato.

È esclusa la presenza dei medesimi alla camera di consiglio decisoria, perché avente carattere di segretezza.

#### ARTICOLO 9

Durante il periodo di pratica, il tirocinante è tenuto:

- ◆ a svolgere le attività previste dal progetto formativo con diligenza e continuità;
- ◆ a rispettare gli obblighi di riservatezza, di rispetto e di riserbo verso chiunque, per quanto attiene i dati, informazioni e conoscenze acquisite durante la collaborazione e a mantenere il segreto, per quanto conosciuto in ragione della propria attività, con l'obbligo di astensione dalla deposizione testimoniale;
- ◆ ad astenersi da qualunque attività nell'eventualità in cui egli si sia occupato della vicenda durante il precedente tirocinio ovvero in ogni altro caso trattato dal professionista presso il cui studio ha compiuto il precedente periodo di tirocinio.

I medesimi non potranno mai, in nessun caso, assumere incarichi professionali afferenti alla vicenda di cui si sono occupati, in nessun grado di giudizio.

Il praticante avvocato è tenuto ad assistere, comunque, ad un numero di udienze nella misura prevista dal regolamento per la pratica forense e, al termine del periodo di tirocinio, dovrà presentare un'adeguata relazione, nel libretto della pratica forense, per l'approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine.

#### ARTICOLO 10

In caso di violazione di tali principi o di norme comportamentali il Magistrato affidatario segnalerà al Presidente del Tribunale l'eventuale illecito compiuto.

Il Presidente del Tribunale, di concerto con il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Venezia, ha facoltà di interrompere, in qualunque momento, il tirocinio per le seguenti cause:

- venir meno del rapporto fiduciario fra Magistrato affidatario e tirocinante;
- mancato rispetto degli obblighi assunti;
- il tirocinio potrà inoltre essere interrotto, in qualsiasi momento, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine, di concerto con il Presidente del Tribunale, per violazione di norme deontologiche.

#### ARTICOLO 11

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non comporta alcun onere per l'amministrazione della giustizia.

Il Consiglio dell'Ordine assicura il praticante avvocato contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile, presso compagnie assicurative operanti nel settore.

In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, l'ufficio giudiziario si impegna a segnalare l'evento entro i tempi previsti dalla normativa vigente agli istituti assicurativi, nonché al Consiglio dell'Ordine.

Venezia, 10 Settembre 2007

Attilio Passannante - Presidente del Tribunale di Venezia



Mauro Pizzigati - Presidente del Consiglio dell'Ordine Avvocati Venezia



